

Numero 8 - Luglio 2014 - Edizione Online

LavoroWelfare

PER UN NUOVO RIFORMISMO

Pianeta Previdenza



Associazione
LAVORO&WELFARE

Pianeta Previdenza

Indice

Previdenza, dalla sesta salvaguardia alla riforma possibile, Damiano - Battafarano	3
Una riforma possibile, Marialuisa Gnechi.....	5
Breve storia del sistema previdenziale, Marialuisa Gnechi.....	8
Interventi sul sistema pensionistico negli ultimi anni	14
Primi urgenti interventi.....	20
La questione Esodati	23

Documenti

Età pensionabile e di prepensionamento nell'UE.....	27
Riepilogo salvaguardie	28
Report Salvaguardie (INPS).....	29
Rivalutazione del montante contributivo	31
ODG Macchinisti.....	32

Previdenza

Dalla sesta salvaguardia alla riforma possibile

Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato l'emendamento del Governo al disegno di legge sugli "esodati". Ci auguriamo ora che il Senato proceda rapidamente all'approvazione definitiva. Con questo intervento, il totale delle persone che verranno tutelate sale a 170.230 unità, con un impiego di risorse superiore agli 11 miliardi di euro.

Questa soluzione è anche il frutto della pressione esercitata unitariamente dalla Commissione Lavoro della Camera attraverso la presentazione di una proposta di legge che sarebbe dovuta andare in Aula a partire da lunedì 30 giugno.

È stato però decisivo il fatto che il ministro del Lavoro abbia accettato di misurarsi con questo Disegno di legge dei partiti di maggioranza e di opposizione anche attraverso l'apertura di un tavolo di confronto, e di aver ricercato una via d'uscita. Il Governo ha promesso una soluzione strutturale al problema pensionistico nella prossima legge di stabilità.

Una soluzione strutturale utilizzando un insieme di proposte che vanno dalla flessibilità a partire dai 62 anni di età e con le penalizzazioni, alla "Quota 100", dall'adozione del ricalcolo contributivo per chi sceglie di andare in pensione anticipatamente, al prestito pensionistico. Aggiungiamo che sarebbe opportuno, nella ricerca di una maggiore gradualità nell'innalzamento dell'età pensionistica, che si tenesse in considerazione la particolare condizione delle donne.

L'emendamento del governo avanza una solu-

Cesare Damiano è Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.

Giovanni Battafarano è Segretario Generale dell'Associazione Lavoro&Welfare

zione, più contenuta nei numeri rispetto alla proposta della Commissione Lavoro, che permette di spostare avanti di un anno, cioè al 6 gennaio 2016, la maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico al fine di accedere alle regole ante-Fornero. A questa nuova platea di lavoratori si aggiunge anche quella dei 'cessati', ovvero dei licenziati da un lavoro a tempo determinato, precedentemente non compresi nelle salvaguardie. Per fare questa operazione è stata utilizzata una parte dei risparmi della seconda e della quarta salvaguardia, alla quale vengono aggiunte risorse pari a 137milioni di euro nel 2015 e 119 milioni di euro nel 2016 che verranno coperte utilizzando il Fondo per l'occupazione, fermo restando che si tratta di importi che saranno restituiti dal ministero dell'Economia per non mettere in discussione gli interventi di tutela sociale.

E' fuori discussione che il Governo abbia assunto un impegno importante per una soluzione definitiva del problema e che questo sia stato possibile grazie al cammino compiuto in Commissione Lavoro: è il frutto, in primo luogo, dell'impegno unitario, costante e caparbio di tutti i partiti che hanno fatto delle correzioni alla "riforma" Fornero un punto centrale della loro iniziativa.

In questo ultimo caso abbiamo messo in pratica l'obiettivo di utilizzare tutte le risorse accantonate e di reimpiegare gli eventuali risparmi. Abbiamo chiesto un monitoraggio all'INPS che ha consentito di chiarire che, mentre la prima salvaguardia ha previsto 65.000 lavoratori tutti certificati, la seconda, a fronte di 55.000 pensionandi previsti, ne ha registrate meno di 20.000. Lo stesso scarto lo abbiamo registrato nella quarta salvaguardia, ma siamo convinti che in futuro si presenterà la stessa situazione che potremo utilizzare positivamente per salvare altri lavoratori.

Non a caso abbiamo chiesto ed ottenuto di avere un tavolo di confronto annuo con un "contatore" delle certificazioni e delle risorse impiegate. Quello che è sicuro è che tutti gli 11 miliardi stanziati dovranno essere utilizzati per i lavoratori rimasti senza reddito a seguito di una "riforma" sbagliata e che non potranno essere stornati per impieghi diversi.

Il raggiungimento di questo parziale risultato positivo è ben lungi dall'aver sciolto i tanti nodi del pianeta previdenza, al quale abbiamo pensato di dedicare l'attuale numero della nostra Rivista. Riteniamo necessario recuperare uno sguardo organico sulla previdenza, in linea con la missione tradizionale dell'INPS, che ha sempre accompagnato le modificazioni del mercato del lavoro, assicurando fiducia, certezze, tranquillità a lavoratori e pensionati. Recuperare lo sguardo d'assieme e farla finita con gli interventi a spot solo per far cassa è la strada migliore per cimentarsi con il "cantiere previdenza", che non si affatto chiuso con la manovra Fornero della passata legislatura. Finora il Governo si è occupato di lavoro, meno di previdenza, a parte la sesta salvaguardia. Ora il Ministro Poletti annuncia un "cambio di passo" con la prossima legge di stabilità. Il nostro numero di Lavoro&Welfare vuol essere un agile repertorio per un confronto costruttivo in materia.

Roma, 10 luglio 2014

Una riforma possibile

Renzi vuole che il suo Governo passi alla storia come il Governo delle riforme, tra le quali speriamo che ci sia anche una vera riforma previdenziale, positiva per tutti.

La Ministra Fornero è sicuramente passata alla storia, ma in modo negativo, perchè ha creato drammi personali e familiari ed ha distrutto le aspettative e i progetti di una fascia anagrafica precisa senza una vera logica riformatrice, ma solo per realizzare il maggior risparmio possibile sulle pensioni, in particolare contro le donne.

Mai nessuna riforma ha prodotto la necessità di un'azione di correzione come quella approvata con il Salva Italia nel dicembre del 2011. Siamo a sei salvaguardie per ridurre il danno, a più di 11 miliardi di risorse impegnate: se si fosse prevista una gradualità, ci sarebbe stata una penalizzazione per tutti, ma sopportabile. L'unica parte di riforma strutturale e accettata da tutti di quel provvedimento è il passaggio al calcolo contributivo per tutti dal primo gennaio 2012. Non è stato fatto invece quanto serviva per una reale riforma del sistema previdenziale.

Quella manovra prevede, per esempio, al comma 7 dell'articolo 24 che chi ha il primo versamento di contributi dopo il primo gennaio '96 se la misura della pensione non supera di 1 volta e mezzo l'assegno sociale, quindi 600 euro, va in pensione a 70 anni. Praticamente tutti gli iscritti alla gestione separata e quasi tutte le donne non potranno aspirare alla pensione prima dei 70 anni. Contemporaneamente si prevede che medici, magistrati,

Marialuisa Gnechi è
deputata del Partito Democratico
e capogruppo in Commissione
Lavoro

docenti universitari possano rimanere in servizio fino a 70 anni e si abolisce il limite massimo dei 40 anni di contributi utili per determinare la misura della pensione. Oggi il calcolo della prestazione può essere fino a 50 anni di lavoro, si arriva al paradosso che la pensione può essere più alta della retribuzione in servizio. Tutto ciò è stato venduto come equità e rigore per garantire la pensione ai giovani.

Il sistema previdenziale ha sempre risposto efficacemente alle modifiche del e nel mondo del lavoro, con la nascita di nuovi strumenti di tutela e di promozione a favore delle aziende e dei lavoratori: mai si erano determinati i drammi di questi ultimi tre anni, le salvaguardie sono state solo un tentativo di correzione, ma contengono varie contraddizioni e non si è ancora arrivati alla reale soluzione.

La manovra Fornero avrebbe dovuto riconoscere in modo esplicito il rispetto delle norme previgenti per tutti gli accordi di mobilità, di esodo e per tutti i licenziati senza accordo così come tutte le riforme avevano garantito la salvaguardia ai proscritti volontari. Potevano essere previsti aumenti di età o di contribuzione con gradualità come era sempre stato fatto. Esistevano esperienze su cui basarsi, si era già passati dai 55 anni ai 60 anni per le donne, dai 60 ai 65 per gli uomini per la pensione di vecchiaia e dai 35 anni di contributi ai 40 anni, garantendo tempi certi ed equilibrio affinché non si creasse una penalizzazione eccessiva per anni di nascita specifici: quasi una punizione per i lavoratori precoci e per i nati dal 1952 al 1962, come se dovessero pagare un conto maggiore di tutti gli altri per coprire il debito pubblico.

Il Ministro Poletti può riportare giustizia e confermare la volontà riformatrice del premier intervenendo sui seguenti punti:

- 1) il metodo di calcolo deve essere uguale per tutti, nel pubblico e nel privato, le aliquote dei contributi pari, differenziando solo i lavoratori che hanno tutta la quota a proprio carico, come per esempio le partite IVA ;
- 2) ogni lavoratore, lavoratrice deve poter valorizzare i propri contributi in qualunque gestione o fondo siano stati versati, è sempre più frequente che ci sia una pluralità di versamenti contributivi ;
- 3) deve esistere un tetto come per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, per evitare che si creino delle pensioni d'oro ;
- 4) non tutti lavori sono uguali, occorre un calcolo differenziato che tenga conto delle diverse mansioni e della tipologia di lavoro ;
- 5) la generalizzazione del calcolo dell'aspettativa di vita per tutti uguale, qualunque lavoro si faccia, non tiene conto di tutte le ricerche che sono state effettuate in questi anni in questo campo ;
- 6) i coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva sono stati pensati nel 1995 quando il prodotto interno lordo era in costante e significativa crescita, vanno riconsiderati tenendo conto che la pensione deve essere sufficiente per vivere ;
- 7) la crisi economica ha dimostrato che le aziende hanno bisogno di riorganizzarsi, di favorire il ricambio di lavoratori. La flessibilità in uscita dal mondo del lavoro può essere la soluzione idonea alle nuove esigenze e per favorire l'occupazione giovanile ;

8) l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia delle donne non tiene conto del fatto che le sessantenni di oggi sono le donne che hanno supplito alla mancanza dei servizi, che hanno lavorato con interruzioni, che hanno sofferto dei differenziali retributivi e delle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro. "Regalare" loro la parità uomo/donna partendo dall'età per la pensione di vecchiaia è stata una reale cattiveria, antistorica, mentre bisognerebbe "regalare" agli uomini una parte dei lavori di cura per poter parlare di parità, pari responsabilità familiari e professionali. Il comma e) dell'articolo 1 della legge 125 del 1991, legge sulla azioni positive, lo prevedeva, ma non si è realizzata;

9) in tutti i Paesi europei si valorizzano i lavori di cura anche con riconoscimenti previdenziali e pensionistici, in attesa di una reale parità uomo/donna, interventi di questo tipo avrebbero potuto compensare l'azzeramento della differenza di età di 5 anni ;

10) eravamo un Paese che teneva conto della disabilità, dell'importanza dell'inclusione sociale anche attraverso il diritto al lavoro, ma sapendo che il peso dell'attività per un disabile può essere maggiore. Nella manovra Fornero non c'è traccia del mantenimento di questa attenzione, anche per i disabili vale il comma 7 dell'art 24 della legge 214/2011, più tante altre modifiche peggiorative ;

11) la pensione supplementare esiste solo da contributi inps per pensionati Inpdap o di altro fondo, ma non c'è reciprocità: è solo uno dei tanti esempi di differenze e contraddizioni che portano alla crescita dei contributi silenti. Con la pensione si deve vivere, altrimenti si rischia di essere a carico della collettività in altra forma ;

12) il comma 18 dell'articolo 24 prevede l'armonizzazione dei requisiti e dei fondi, ottimo proposito, ma il comma ha creato differenze ed errori che vanno corretti ;

13) va fatto un lavoro di riordino per garantire le differenze dove servono e armonizzazioni dove servono, comprese le Casse professionali dei liberi professionisti e tutti i fondi autonomi ancora esistenti, a volte anche gestiti dall'Inps, ma rimasti autonomi nel bene e nel male ,

14) si deve prevedere un tetto per il cumulo delle prestazioni pensionistiche compresi i vitalizi da cariche elettive.

Per avviare un lavoro di questo tipo va creato un tavolo tecnico che con tempi definiti prepari un lavoro per il Ministro, per il Parlamento per una vera riforma del sistema previdenziale, per portare a reale equità e giustizia. Non si tratta solo di età o di anzianità contributive, ma di una pluralità di interventi che tengano conto della realtà del mondo del lavoro e della società, come è sempre avvenuto negli anni: un sistema previdenziale che dia certezze e fiducia ai cittadini e alle cittadine.

Breve storia del sistema previdenziale

e intreccio con le modifiche del mercato del lavoro

Il sistema previdenziale è sempre stato IL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE per eccellenza, l'Inps l'ente di riferimento, nelle diverse fasi della vita per ogni cittadino e cittadina, c'è sempre stato un intreccio tra il mondo del lavoro, le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, si era sempre riusciti a dare sicurezza, fiducia, certezze, tranquillità.

La Cassa unica assegni familiari o l'indennità di malattia, di disoccupazione, di maternità, la cassa integrazione guadagni o la mobilità, sono istituti nati man mano che si creava la necessità o l'urgenza di dare risposte alla società in mutamento. Si era creata una sorta di fiducia per cui ad ogni situazione nuova si pensava ci si potesse aspettare una risposta nuova e pertinente.

Tutto questo fino alla manovra Fornero che ha segnato la fine di questa fiducia, che ha dimostrato che i patti tra stato e cittadino possono essere disattesi, già la legge 122/2010 di Berlusconi/Tremonti/Sacconi aveva iniziato lo smantellamento del sistema, 12 o 18 mesi di ritardo per la decorrenza del trattamento pensionistico senza tutelare i senza lavoro, i proscrittori volontari, rendendo onerose tutte le ricongiunzioni dei contributi, anche senza nessun vantaggio sulla pensione, l'abrogazione della legge 322/58 che fin dal 1958 garantiva ai lavoratori di poter costituire la propria posizione assicurativa all'Inps qualora non si raggiungesse la possibilità di pensione nel fondo in cui si era iscritti, legge abrogata per impedire alle donne del pubblico impiego di trasferire gratuitamente i propri contributi all'Inps e poter andare in pensione prima,

viste le 2 età diverse tra pubblico e privato, mentre si è distrutta una sicurezza previdenziale ecc...ecc...

Ripercorriamo la storia.

Nel 1898 la previdenza sociale muove i primi passi con la fondazione della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Si tratta di un'assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo anch'esso libero degli imprenditori.

Nel 1919, dopo circa un ventennio di attività, la Cassa ha in attivo poco più di 700.000 iscritti e 20.000 pensionati. In quell'anno l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia diventa obbligatoria e interessa 12 milioni di lavoratori. È il primo passo verso un sistema che intende proteggere il lavoratore da tutti gli eventi che possono intaccare il reddito individuale e familiare.

Nel 1933 la CNAS assume la denominazione di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma.

Nel 1939 sono istituite le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per gli assegni familiari. Vengono, altresì, introdotte le integrazioni salariali per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto. Il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia viene ridotto a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne; viene istituita la pensione di reversibilità a favore dei superstiti dell'assicurato e del pensionato.

Nel 1952, superato il periodo post-bellico, viene introdotta la legge che riordina la materia previdenziale: nasce il trattamento minimo di pensione. Lo Stato si rende conto che con la pensione si deve poter vivere e che guerre e difficoltà economiche hanno provocato contributi insufficienti per una pensione equa.

Nel periodo 1957-1966 vengono costituite tre distinte Casse, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per i commercianti.

Nel periodo 1968-1969 il sistema retributivo, basato sulle ultime retribuzioni percepite, sostituisce quello contributivo nel calcolo delle pensioni. Nasce la pensione sociale. Viene cioè riconosciuta ai cittadini bisognosi che hanno compiuto 65 anni di età una pensione che soddisfi i bisogni vitali. Vengono predisposte misure straordinarie di tutela dei lavoratori (Cassa integrazione guadagni straordinaria e pensionamenti anticipati) e per la produzione (contribuzioni ridotte e esoneri contributivi).

È del 1971 anche il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre, n. 1432 che ha riordinato completamente la materia della prosecuzione volontaria, raccogliendo e coordinando in modo organico le norme precedenti e costituisce ancora oggi la norma di riferimento.

Non a caso si tratta degli anni delle grandi mobilitazioni del movimento dei lavoratori e delle donne: è del 1970 lo Statuto dei lavoratori, è del 1971 la legge a tutela della maternità che prevede la non licenziabilità delle donne in gravidanza e fino ad un anno dopo la nascita e prevede l'erogazione dell'indennità per maternità; è la dimostrazione che le norme previdenziali si adeguano all'entrata delle

donne in modo sempre crescente nel mondo del lavoro.

Nel 1977 la legge di parità di retribuzioni tra uomini e donne (ma è ancora lontana, purtroppo, la reale applicazione).

Nel 1978 la grande riforma sanitaria, il diritto all'assistenza sanitaria come diritto di cittadinanza e non solo legata al lavoro, all'essere o meno occupato o lavoratore autonomo.

Nel 1980 viene istituito il Sistema Sanitario Nazionale. Sono affidati all'INPS la riscossione dei contributi di malattia e il pagamento delle relative indennità, compiti assolti in precedenza da altri enti.

Nel 1984 il legislatore riforma la disciplina dell'invalidità, collegando la concessione della prestazione non più alla riduzione della capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, in considerazione delle modificazioni nella società e nelle regole del mercato: fino alla legge n. 222/84 si consideravano le condizioni socioeconomiche del territorio in cui il lavoratore, la lavoratrice operava e quanto in quel territorio la situazione di invalidità che si presentava riduceva la capacità di guadagno quindi si verificavano le possibilità occupazionali e di reddito con cui avrebbe potuto vivere la persona che si trovava in situazione di invalidità. Il passaggio dal concetto di verifica della riduzione di un terzo della capacità di guadagno alla verifica di possibilità o meno di poter lavorare e nella condizione di inabilità liquidare la pensione come se il lavoratore o la lavoratrice avesse lavorato fino alla maturazione della pensione di vecchiaia è stata la dimostrazione reale dell'intervento previdenziale in una società in cui il lavoro è il mezzo per poter vivere e che deve garantire anche una vita da anziani e/o da invalidi con una pensione dignitosa.

Nel 1989 entra in vigore la legge di ristrutturazione dell'INPS, che si trasforma in una moderna azienda di servizi; è stata la prima legge che ha cercato di separare la previdenza dall'assistenza, proprio per poter capire e monitorare costantemente l'equilibrio delle gestioni.

Nel 1990 viene attuata la riforma del sistema pensionistico dei lavoratori autonomi. La nuova normativa, che ricalca per vari aspetti quella in vigore per i lavoratori dipendenti, lega il calcolo della prestazione al reddito annuo di impresa.

Tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, il nostro sistema produttivo sia nel settore manifatturiero sia nel settore dei servizi, banche, assicurazioni, trasporti, poste e altri furono interessati da forti innovazioni tecnologiche che hanno comportato delle forti riduzioni di personale sia nelle fabbriche sia nelle imprese di produzione dei servizi. A dimostrazione della capacità di tener conto dei cambiamenti della società proprio per gestire le forti riduzioni di manodopera, furono approvate la legge 223 del 1991 per la gestione degli esuberi nelle imprese industriali, la legge 662/1996 per la gestione degli esuberi nel settore bancario e assicurativo, la legge 488 del 1999 per gli esuberi nel settore ferroviario. Con gli strumenti previsti dalla legge 223/1991, si è consentito alle aziende industriali di accompagnare i lavoratori in esubero verso la pensione attraverso l'erogazione dell'indennità di mobilità (3 anni al centro nord e 4 anni al sud) al fine di consentire al lavoratore di arrivare al pensionamento. Nelle aziende produttrici di servizi (banche, assicurazioni, trasporto ferroviario) furono invece istituiti dei fondi di sostegno, finanziati dalle imprese e da lavoratori, che consentono l'uscita anticipata

pata con un assegno di accompagnamento alla pensione della durata di 4/5 anni a seconda del settore. Anche il settore dell'editoria è stato interessato da forti innovazioni tecnologiche e anche per la gestione delle eccedenze di personale in questo settore è stata approvata una legge ad hoc per favorire e quindi accompagnare il lavoratore in esubero verso la pensione. Questi esempi dimostrano quanto siano legati il sistema previdenziale con il sistema produttivo e le sue costanti e continue trasformazioni, tant'è che era inevitabile e opportuno l'intervento del legislatore per governare queste trasformazioni.

Nel 1992 l'età minima per la pensione di vecchiaia viene elevata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne; per la pensione di anzianità si alza il requisito da 35 anni a 40, ma con gradualità, la gradualità che abbiamo richiesto anche per il salvaitalia.

Nel 1993 viene introdotta in Italia la previdenza complementare, che si configura come un sistema volto ad affiancare la tutela pubblica con forme di assicurazione a capitalizzazione di tipo privatistico.

Nel 1995 viene emanata la legge di riforma del sistema pensionistico (legge Dini) che si basa su due principi fondamentali: il pensionamento flessibile in un'età compresa tra i 57 e 65 anni (uomini e donne); il sistema contributivo, per il quale le pensioni sono calcolate sull'ammontare dei versamenti effettuati durante tutta la vita lavorativa, anche questo passaggio con gradualità. La Ministra Fornero ha operato, nella sua manovra contro le pensioni, un'unica riforma strutturale: calcolo contributivo per tutti dal primo gennaio 2012. Su questo si è registrato un consenso unanime, ma sull'abrogazione delle quote senza gradualità altrettanto unanimemente tutti si sono espressi negativamente così come tutti riconoscono l'errore dell'innalzamento dell'età della pensione di vecchiaia delle donne senza alcuna gradualità.

Nel 1996 diviene operativa la gestione separata per i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, professionisti non iscritti ad altra previdenza obbligatoria e venditori porta a porta) che fino a quella data non avevano alcuna copertura previdenziale. Questa è stata un'altra dimostrazione molto significativa della capacità del sistema previdenziale di rispondere alle modifiche del mondo del lavoro: non esistevano più solo il lavoro dipendente o autonomo o professionale, ma tante altre forme di possibili lavori e quindi si è creata la gestione separata per permettere a tutti di avere una previdenza pubblica obbligatoria che porti alla pensione !

Nel 2003 sono stati approvati la legge e il conseguente decreto legislativo che hanno dato vita alla riforma del mercato del lavoro, ispirata alle idee e agli studi del professor Marco Biagi, anche se interpretati dal Ministro in carica.

Nel 2004 è stata approvata la Legge Delega sulla riforma delle pensioni. La maggior parte delle novità introdotte dalla riforma sarebbero state operative dal 2008, mentre è entrato subito in vigore il provvedimento relativo all'incentivo per il posticipo della pensione.

Nel 2007 viene approvata una legge che modifica nuovamente i requisiti richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico e le finestre di uscita dal lavoro. Tra i punti salienti della riforma la revisione automatica dei coefficienti di trasforma-

zione che incidono sul calcolo della pensione e l'introduzione, a partire dal 2009, del cosiddetto »sistema delle quote« in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e l'anzianità contributiva; si era già arrivati all'età anagrafica minima, ma si sono salvaguardati i lavoratori che erano in mobilità, in prosecuzione volontaria, con chiare regole !

Nel 2009 una nuova legge di riforma dispone che i requisiti di età per ottenere la pensione vengano adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat. La diffusione del nuovo strumento dei buoni lavoro per il pagamento del lavoro occasionale accessorio e nuove norme e sinergie istituzionali rafforzano il ruolo dell'Istituto nel contrasto al lavoro nero e nel recupero dei crediti contributivi.

Nel 2010 vengono adottate ulteriori misure dichiarate "per stabilizzare il sistema pensionistico", a dire il vero già stabilizzato con tutte le riforme precedenti; a conferma di ciò si possono rileggere le relazioni annuali del Presidente Mastrapasqua alla Camera sul bilancio annuale dell'Inps. Viene confermato e accelerato il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita e viene introdotta una finestra »mobile« per l'accesso alla pensione in sostituzione dei precedenti termini di decorrenza, 12 mesi per tutti i lavoratori e le lavoratrici privati e pubblici e 18 mesi per autonomi e chi si ritrovava ad utilizzare la liquidazione della pensione in totalizzazione. La legge n. 122/2010 ha anche reso onerose tutte le ricongiunzioni anche verso l'Inps, ma siamo ancora in attesa di risolvere ciò che era già stato riconosciuto come errore alla Camera il 27 luglio del 2011.

La prosecuzione volontaria del versamento dei contributi.

La prosecuzione volontaria merita una particolare attenzione; la sua istituzione dimostra la serietà di un Paese che invita cittadini e cittadine a tener conto che si vivrà anche dopo la fine del lavoro e che si deve pensare alla pensione durante tutta la vita. La possibilità di prosecuzione volontaria è il vero messaggio educativo.

Per incentivare questa scelta responsabile verso il futuro la legislazione ha sempre garantito sicurezza e vantaggi a chi si era ritrovato costretto a far domanda di prosecuzione volontaria perché aveva perso il lavoro o per tante altre situazioni particolari e personali che nella vita possono accadere. La prima legge che non ha riconosciuto il diritto alla salvaguardia dei requisiti previgenti è stata la n. 122/2010 che ha applicato a tutti i lavoratori dipendenti la finestra di 12 mesi e agli autonomi di 18 mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico dopo la maturazione dei requisiti senza esentare i proscrittori volontari. Il Salva Italia ha posto tra i salvaguardati chi ha fatto domanda di prosecuzione volontaria entro il 4.12.11, ma il Decreto ministeriale applicativo ha introdotto limiti aggiuntivi non previsti dalla legge.

La disciplina della prosecuzione volontaria, introdotta nell'ordinamento previdenziale quasi contemporaneamente all'obbligo del versamento contributivo, ha subito nel corso degli anni numerose e profonde modifiche. Il decreto del Presi-

dente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 ha riordinato completamente la materia della prosecuzione volontaria, raccogliendo e coordinando in modo organico le norme precedenti e costituisce ancora oggi la norma di riferimento. Le innovazioni più rilevanti introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, entrato in vigore in data 1.7.1972, hanno riguardato: l'introduzione del versamento dei contributi volontari a mezzo bollettini di c/c postale, con scadenza trimestrale, in sostituzione del precedente sistema di versamento con marche da applicare su tessere assicurative rilasciate dall'Inps; la completa parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori; la validità dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sino al momento del pensionamento senza decadenza dall'autorizzazione concessa in caso di mancato versamento dei contributi volontari. La Legge 18 febbraio 1983, n. 47, entrata in vigore il 12.3.1983, ha modificato i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e ha sancito il principio che non consente di effettuare i versamenti volontari per i periodi durante i quali l'assicurato è iscritto ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ovvero a casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti. Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, entrato in vigore in data 12.7.1997, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, contiene le norme che attualmente disciplinano i requisiti per la prosecuzione volontaria. La nuova disciplina, peraltro, come espressamente previsto dall'articolo 9 non si applica alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il decreto legislativo n. 184/1997 ha esteso le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1432/1971 e dalla legge n. 47/1983 ai lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, abrogando in tal modo tutte le norme che disciplinavano la concessione dell'autorizzazione ai versamenti volontari nei singoli Fondi; alla gestione separata introdotta dall'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95.

Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, integrando e modificando quanto già previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1987, n. 184.

Improvvisamente la manovra Fornero, in aggiunta alla legge 122/2010 del governo Berlusconi, sembra mettere in discussione tutta la significativa storia della prosecuzione volontaria con l'elevato significato di sicurezza sociale che ha sempre rappresentato.

Interventi sul sistema pensionistico negli ultimi anni

A partire dagli anni '90 il sistema pensionistico italiano è stato interessato da una serie di interventi, volti a garantirne l'equilibrio e la sostenibilità di lungo periodo, quali: il decreto legislativo n. 503 del 1992 (cosiddetta riforma Amato), inteso a stabilizzare il rapporto tra la spesa previdenziale e il prodotto interno lordo, con l'incremento dell'età pensionabile (gradualmente fino a 65 anni per gli uomini, 60 per le donne, con una contribuzione minima di 20 anni) e l'introduzione di forme di previdenza complementare e integrativa. La legge n. 335 del 1995 (cosiddetta riforma Dini), ha segnato il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo – applicato ai soggetti che avessero iniziato a lavorare dal 1o gennaio 1996, mantenendo, invece, il sistema retributivo per coloro che avessero maturato al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di lavoro – e introdotto il sistema misto, per coloro che avessero maturato, alla medesima data, meno di 18 anni di lavoro; la legge n. 449 del 1997 (cosiddetta riforma Prodi), ha previsto requisiti minimi di età per l'accesso alla pensione di anzianità e con la quale venivano equiparate le aliquote contributive dei fondi speciali di previdenza ed eliminate alcune condizioni riconosciute ai lavoratori durante il periodo di transizione al sistema contributivo. La legge n. 243 del 2004 (cosiddetta riforma Maroni), ha elevato l'età anagrafica per il pensionamento di anzianità (60 anni per tutti a decorrere dal 2008, fermo restando il requisito contributivo 35 anni) e ha disposto la riduzione da 4 a 2 delle cosiddette finestre di uscita. La legge n. 247 del 2007 (cosiddetta riforma Damiano), ha disposto una modifica dei requisiti per il pensionamento di anzianità (strutturandolo in

maniera più graduale), con ciò introducendo, dal 1o luglio 2009, il «sistema delle quote», ulteriormente rivisto con i successivi decreti legge n. 98 del 2011 e 138 del 2011; ultimo drastico e drammatico cambiamento l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta manovra Fornero), che senza alcuna gradualità ha abolito le quote e segna il passaggio al sistema contributivo pro rata per tutti dal 1o gennaio 2012, innalza ulteriormente il livello minimo di età pensionabile (portandola, a regime, a 66 anni) e abolisce il previgente sistema delle quote per il pensionamento anticipato, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l'introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni. Il sistema previdenziale italiano è uno dei più rigorosi nel panorama europeo ed internazionale, ma la successione in poco più di venti anni di otto interventi di riforma è sintomatica dell'assenza di un chiaro disegno organico, ma soprattutto manca la certezza rispetto al reddito pensionistico che matureranno le giovani generazioni, si proclama che gli interventi siano in funzione dei giovani, ma nella realtà solo la L247/2007 aveva assunto impegni per le future generazioni.

E' sicuramente da qui che si dovrebbe ripartire.

Solo la legge di riforma di Damiano, infatti, n. 247 del 2007, ha trovato consenso dopo un lungo confronto con le parti sociali, unica legge che ha cercato di dare risposta ai futuri redditi pensionistici dei giovani di oggi e posto le basi per affrontare organicamente le criticità del sistema pensionistico, sia rispetto alla sostenibilità finanziaria, sia per approntare idonee misure in grado di garantire alle nuove generazioni un tasso di sostituzione non inferiore al 60 per cento dell'ultima retribuzione.

Il nostro sistema previdenziale è stato oggetto soprattutto nella scorsa legislatura di troppi interventi, purtroppo in modo disorganico, contraddittorio e senza valutarne gli effetti sulla vita delle persone e senza un vero e chiaro disegno riformatore. Il sistema pensionistico deve essere costantemente monitorato, a garanzia della sostenibilità del sistema e soprattutto per garantire ai giovani di oggi, un reddito da pensione che consenta loro una vecchiaia dignitosa. Esistono troppe aliquote diverse, troppi fondi, troppe differenze, si dovrebbe realmente procedere ad una riforma organica e complessiva che porti a giustizia nel sistema, garanzie per il futuro e soprattutto che protegga dall'utilizzo delle risorse del sistema previdenziale per far fronte alle esigenze di cassa e/o di coperture del debito pubblico o delle emergenze.

A tal riguardo appare utile riportare letteralmente il dispositivo del cosiddetto Protocollo Welfare del 2007: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:

- a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
- b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti
- c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività."

Purtroppo l'acuirsi della crisi economica di questi ultimi anni 5 anni, le manovre sulle pensioni introdotte in modo particolare con la legge 122/2010 e con la manovra Salva Italia – legge 214 2011, hanno per la prima volta prodotto il dramma dei cosiddetti "esodati" per la mancanza di gradualità, hanno scardinato alcuni istituti fondamentali del nostro sistema pensionistico, come ad esempio quello della ricongiunzione dei contributi o costituzione della posizione contributiva all'inps in mancanza del diritto a pensione in altro fondo e fatto ancora più grave, hanno innescato uno scontro generazionale fra lavoratori giovani e anziani e una forte rivalsa nei confronti di coloro che hanno fruito del trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo.

Va recuperato lo spirito della legge 247/2007 e vanno individuate misure che consentano di recuperare la solidarietà fra le generazioni, che permettano anche di realizzare una redistribuzione della ricchezza e la garanzia di prestazioni pensionistiche dignitose alle future generazioni.

Spunti di riflessione sui possibili interventi

Va restituita a cittadini e cittadine fiducia nelle istituzioni e nella previdenza pubblica, demolita con gli ultimi interventi sulle pensioni, va ripristinata certezza del e nel diritto.

Le priorità:

va rimodulato in forma più progressiva ed equa l'accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti del settore privato e per le lavoratrici autonome, teoricamente la norma prevede la parificazione tra uomo e donna nel 2018, ma avendo alzato di 2 anni l'età già dal primo gennaio del 2012, ha creato un meccanismo di rincorsa per cui di fatto l'innalzamento è di 5 anni da subito. Le pensioni di vecchiaia delle donne sono di importo medio mensile di 650 euro lordi, una donna nata nel '52, rimanendo senza pensione per 5 anni rispetto alla donna nata qualche giorno prima di lei, è come se pagasse al debito pubblico 650 euro x 13 mensilità x 5 anni = 42250 euro, è ammissibile che una fascia anagrafica precisa paghi personalmente in mancata pensione alla vigilia della possibilità di goderne, cifre di questo tipo ? la donna nata il 31.12.51 ha preso la pensione con decorrenza gennaio 2013, per la finestra di 1 anno della L 122/2010 di Berlusconi, ma non ha subito la penalizzazione della donna nata 1 giorno dopo ;

va risolto il drammatico problema degli esodati/salvaguardati che si è creato per la mancanza di gradualità nella manovra salva Italia – legge 214/2011, la logica delle salvaguardie ha creato una lotteria e sicuramente tutte le correzioni che riusciremo a fare rischiano di lasciare qualcuno escluso, proprio per il meccanismo perverso che è stato creato, mentre

si sarebbe dovuta scegliere la gradualità che al massimo penalizzasse tutti per un periodo preciso e definito, mentre si sono penalizzate fasce anagrafiche specifiche e condizioni specifiche ;

va reintrodotta la flessibilità in uscita, peraltro presente nella quasi totalità degli altri paesi europei, prevedendo dei requisiti minimi di età e anni di contribuzione, applicando delle penalizzazioni sulla parte di calcolo retributivo della pensione, la flessibilità in uscita è indispensabile perché l'abolizione totale e immediata senza gradualità delle quote ha creato reali drammi familiari : nel 2012 la quota sarebbe stata 96, come nel 2011, chi ha maturato i 60 anni nel 2012 o ha maturato 36 anni nel 2012, con l'abolizione istantanea si ritrova 6/7 anni minimi di attesa, per arrivare o a 66/67 anni o ai 42 anni di contributi, non si tratta di un tempo di attesa sopportabile in un periodo di crisi come l'attuale, né per chi è senza lavoro, né per chi sta lavorando, ma ogni giorno è a rischio. L'unica gradualità ai 64 anni conquistata con il comma 15bis dell'art 24 della L214/2011 perfidamente viene riconosciuta solo a chi era occupato il 28.12.2011, pura assurdità interpretativa che va proprio contro chi il lavoro l'aveva già perso ;

la nostra proposta in commissione prevede 35 anni di contributi e penalizzazioni sulla quota calcolata con il sistema retributivo per chi va in pensione dai 62 anni (minimo) ai 66 anni, si prevedono i 41 anni sia per uomini che per donne senza penalizzazioni, con i soli 3 mesi di aspettativa di vita già in vigore nel 2013. Si può pensare in alternativa all'individuazione della QUOTA 100 ? quindi 60 anni e 40 anni di contributi, o 61 anni di età e 39 di contributi ? è evidente che la crisi sta continuando e l'abolizione totale delle quote ha creato e creerà ancora situazioni gravi di mancanza di lavoro, di ammortizzatore sociale e di pensione ;

va ripristinato l'istituto delle ricongiunzioni/trasferimento dei contributi, secondo i seguenti principi : la ricongiunzione è onerosa quando porta ad una prestazione pensionistica più elevata, mentre è gratuita quando si ricongiunge/trasferisce verso l'INPS, fatto salvo il principio che la prestazione non può essere superiore a quella che sarebbe stata se i contributi fossero stati versati unicamente all'Inps (le ricongiunzioni onerose sono state un errore di Sacconi, corretto in parte da Fornero, va completata la correzione) ;

l'attuale norma in vigore non prevede un tempo definito per l'innalzamento dell'età per la pensione in base all'aspettativa di vita, non tiene conto delle differenze socio/demografiche e della differenza tra i lavori, studi e ricerche in ambito nazionale/internazionale dimostrano che la tipologia di lavoro svolto durante la vita lavorativa, riduce anche fino a sei anni la probabilità di aspettativa di vita (va verificato in modo rigoroso e con un supporto scientifico se accettare un innalzamento continuo, di che consistenza, fino a quando, per chi, con che differenziazioni ?) ;

tutte le conquiste sono state rimesse in discussione con peggioramenti, né discussi, né concordati : riconoscimento per lavori usuranti, amianto, assegno sociale ;

l'attuale norma (comma 7 art 24 L214/2011) prevede per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 la pensione di vecchiaia a 70 anni. Qualora la misura non superi almeno 1,5 volte l'assegno sociale, non esiste più il trattamento minimo, come faranno le donne ? 3.856.033 donne sono titolari di pensione integrata al minimo (nel 2011 sono l'81% sul totale di integrazioni al tm). Il Nord registra una maggiore presenza di trattamenti (circa il 44% del totale), con una quota relativamente più consistente di pensioni di vecchiaia integrate (53%). Questo dimostra che le pensioni sono basse e che l'integrazione al trattamento minimo è una misura indispensabile per la sopravvivenza di chi lo percepisce, ma soprattutto significa anche che questi 4milioni di donne e non solo loro, in presenza di questa norma avrebbe preso la pensione a 70 anni; quasi tutti gli iscritti alla gestione separata o i disabili in pensione a 70 anni ?

Va assolutamente abrogata !

Il calcolo contributivo previsto con la 335/95 avrebbe dovuto garantire un tasso di sostituzione retribuzione/pensione del 60%, le due modifiche dei coefficienti già effettuate dal '95 a oggi sono state peggiorative, quindi bisogna assolutamente rivedere il meccanismo di modifica dei coefficienti altrimenti con la pensione non si riuscirà a vivere ; nella scorsa legislatura sia alla Camera che in Senato erano state presentate proposte di legge con la previsione di uno zoccolo uguale per tutti pari all'assegno sociale, a carico della fiscalità generale, e il calcolo contributivo in aggiunta, in modo da premiare la maggior contribuzione e garantire una misura della pensione che permetta di vivere a chi ha avuto maggiore discontinuità o retribuzioni basse ;

le singole persone che vanno a fare domanda di pensione o che vanno in pensione si accorgono oggi delle penalizzazioni nel calcolo della pensione di anzianità rispetto agli anni mancanti ai 62 di età : "art.6 legge 14/2012; 2-quater:in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, donazioni di sangue, congedi parentali, permessi per assistenza disabili."

Altri interventi sulle pensioni da attuare:

riconoscere per le donne, oltre a quanto già previsto per la maternità, periodi di contribuzione figurativa e/o di anticipo sull'età per la pensione di vecchiaia per ogni figlio/a naturale o adottato, fino ad un massimo di 5 anni, così come peraltro avviene in altri paesi europei, con evidenti ripercussioni positive sul tasso di natalità. Giova ricordare che a parte le donne del pubblico impiego, le lavoratrici del settore privato accedono quasi unicamente alla pensione di vecchiaia, accumulando pochi anni di contribuzione e ciò comporta delle prestazioni pensionistiche molto basse, fra i 650 e i 700 euro lordi mensili;

rivedere l'istituto della pensione ai superstiti, con la legge 335/95 si è portata la

misura al 50% dell'importo spettante al dante causa (pensionato e/o lavoratore) con una ulteriore riduzione in base al reddito del/della neo titolare, la grave situazione economica lascia sempre più spesso il/la superstite in condizioni veramente difficili, l'affitto di casa e le spese generali non si dimezzano per la morte di uno dei 2 coniugi, andrebbe ripensato l'istituto complessivamente, si tratta in generale di donne che dopo la morte del coniuge si ritrovano in gravi difficoltà economiche, nella scorsa legislatura la Lega ha aperto la discussione per evitare le pensioni ai superstiti a seguito di matrimoni tra persone anziane e assistenti domiciliari, il PD ha cercato di evitare discriminazioni, ma non si era arrivati ad una riflessione complessiva ;

rivedere le procedure per l'accesso alla pensioni di invalidità, contrastando sicuramente gli abusi, ma evitando anche procedure estremamente macchinose che umiliano persone già pesantemente in difficoltà;

procedere all'armonizzazione dei requisiti pensionistici (art. 24 comma 18 legge 214/2011) di alcuni regimi speciali (forze armate, VVFF e altri) che pur tenendo conto delle specificità, siano rese più compatibili ed eque rispetto ai requisiti di accesso per la generalità dei lavoratori ;

valutare l'istituzione del libretto previdenziale per i nuovi nati al fine di consentire ai genitori, attraverso specifiche agevolazioni fiscali, di poter versare somme sul libretto previdenziale dei propri figli, così come il Governo Prodi ha previsto che il riscatto del periodo di laurea sia fatto immediatamente dopo la laurea anche prima di iniziare un rapporto di lavoro, quindi implicitamente ha previsto il pagamento da parte dei genitori, il senso sarebbe di educare ad una sicurezza previdenziale pubblica.

PUBBLICO IMPIEGO, in realtà se dal 2008 ad oggi non si fosse intervenuti in modo contraddittorio sul pensionamento dei pubblici dipendenti probabilmente ci sarebbe più equilibrio e non servirebbe agire sugli esuberanti, l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia della donna nel pubblico impiego nel 2009 avrebbe dovuto produrre miglioramenti significativi nell'occupazione femminile e nei servizi grazie ai risparmi previsti esplicitamente nella legge, ma ciò non è avvenuto, quei risparmi e i risparmi attesi dall'innalzamento dell'età della pensione di vecchiaia delle donne anche nel settore privato previsto dal Salva Italia devono assolutamente essere rivisti per restituire gradualità alle donne, troppo penalizzate in questi ultimi anni.

Primi urgenti interventi

Il comma 18 dell'art 24 della Legge 214/2011, manovra Fornero, ha previsto l'armonizzazione dei requisiti di varie categorie di lavoratori, tra i quali avrebbero dovuto essere considerati anche i macchinisti e altre tipologie di personale iscritto al fondo ffss, per un errore nel comma quando si citano si fa riferimento a tutto l'articolo e non solo al comma, di conseguenza attualmente viene interpretato che un macchinista che guida da solo un treno ad alta velocità debba andare in pensione a 66 anni + aspettativa di vita, stiamo cercando di far correggere questo errore da dicembre 2011, ma la Ragioneria di Stato ci chiede la copertura anche per questa correzione, ci sono ordini del giorno approvati dalla Camera, interrogazioni in commissione ecc...bisogna assolutamente risolvere la situazione assurda che si è creata.

Opzione donna : possibilità di accedere alla pensione con il sistema puramente contributivo a 57 anni, 58 se lavoratrice autonoma e 35 anni di contributi, è prevista questa possibilità in via sperimentale dalla legge 243/2004, fino al 31.12.15, questo è quello che aveva previsto Maroni, ma la circolare 35 del marzo del 2012 dell'inps ha abbreviato il periodo della sperimentazione includendo l'aspettativa di vita e la finestra di 1 anno, 18 mesi per le lavoratrici autonome, di Sacconi della legge 122/2010, anche questa è una correzione da fare perché se si tratta di una sperimentazione ed era prevista fino al 31.12.15 non si vede perché ridurre il periodo per il perfezionamento dei requisiti. Al massimo si sarebbe potuto pretendere l'attesa senza pensione per quel periodo, ma non ridurre il periodo per il perfezionamento

del requisito, anche chi aveva 40 anni di contributi al 31.12.11 o aveva raggiunto la quota doveva aspettare che trascorresse il tempo della finestra, ma non era obbligatorio 1 anno o 18 mesi di lavoro o di contribuzione aggiuntiva.

Quota 96 : per il personale scolastico l'anno solare non è mai un riferimento, tutto si basa e si costruisce sull'anno scolastico, la manovra Fornero è la prima norma che non ha tenuto conto di questa particolarità, da dicembre 2011 si sta cercando di correggere la norma, si tratta di 4000 persone che andrebbero in pensione e quindi 4000 giovani che potrebbero entrare nel mondo della scuola e quindi avere un lavoro

Penalizzazioni qualora si vada in pensione con la pensione di anzianità o anzianità anticipata : la ministra Fornero ha sempre pensato che le pensioni di anzianità andassero abolite, ha cancellato le quote e ha previsto che i 40 anni debbano essere di "prestazione effettiva di lavoro" per cui il riscatto del periodo di laurea, o le cure termali, o le giornate di sciopero, il congedo matrimoniale, le giornate di lutto ecc....debbono essere recuperate o se non si hanno almeno 62 anni si debba subire una penalizzazione 1% se 61, 2% se 60, 4% se 59. I più penalizzati sono i lavoratori precoci che difficilmente riescono a calcolare i periodi da recuperare e ancor più difficilmente trovano la possibilità di lavorare per recuperarli.

Nel pubblico impiego le persone stanno rimanendo in servizio in attesa che gli uffici personale comunichino loro i periodi da recuperare.

Questo è un lavoro immane e spesso impossibile per uffici del personale e va nella direzione opposta rispetto a quello che sta cercando di fare la ministra Madia per poter assumere vincitori di concorso e idonei, in sostanza per favorire l'occupazione giovanile.

Non siamo riusciti a mantenere queste modifiche nella proposta di legge approvata dalla commissione lavoro per gli oneri che la Ragioneria di Stato ha calcolato. Il Ministro Poletti ritiene che non trattandosi di persone senza lavoro, tranne che per l'opzione donna che colpisce anche donne esodate, in mobilità o nei fondi di solidarietà che rischiano di non poter essere salvaguardate, le risorse richieste non sono enormi, togliere le penalizzazioni, per esempio è stato valutato 159milioni fino al 2023, ma non sono contemplati nell'emendamento del governo.

La questione Esodati

La questione degli esodati trae origine dalla manovra economica realizzata del Governo Monti (in particolare dall'articolo 24 del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero, ma in realtà solo manovra economica), che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento. La manovra, in particolare, ha portato da 65 a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia, includendo la finestra Sacconi di 1 anno ; è stata una vera manovra contro le donne aumentando senza gradualità l'età pensionabile (apparentemente 66 anni dal 2018, ma tenendo conto che l'età richiesta era 60 anni fino al 31/12/2011 e si è passati ai 62 anni dall' 1/1/2012, è evidente che il 2018 è teorico, sembra lontano, ma la realtà è che con il balzo di 2 anni in una sola notte, praticamente ogni donna nata nel 1952 si ritrova a rincorrere l'aumento dell'età e quindi almeno 5 anni di spostamento della decorrenza e così via per le donne nate negli anni successivi) ; è stato abolito il previgente sistema delle quote prevedendo quindi come unica possibilità con 35 anni di contributi la pensione di vecchiaia, quindi 6 o 7 anni dopo, perché nel 2012 il requisito era 60 anni, con un ulteriore peggioramento evidente e considerevole aumento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l'introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni. Si è creata inoltre per la prima volta nella storia previdenziale una differenza di requisito contributivo tra uomini e donne, che ci fa rischiare l'obbligo di correzione da parte dell'Europa, ci auguriamo che viste anche le età medie di

pensionamento in europa si preveda di parificare gli anni di contribuzione necessari tra uomini e donne in 41 anni e non 42.

La manovra Fornero prevedeva di permettere il pensionamento con i requisiti previdenti solo ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 + i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma) e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni

Tali prime misure si sono rivelate da subito del tutto inadeguate ad affrontare l'impatto della manovra Fornero, soprattutto nel mezzo di una lunghissima recessione, e il sovrapporsi con le disposizioni precedenti relative alle finestre e agli incrementi dei requisiti anagrafici in ragione delle aspettative di vita.

A tutt'oggi, un calcolo preciso dei soggetti rientranti nella categoria di coloro che si sono trovati senza stipendio né pensione all'indomani dell'entrata in vigore della riforma Fornero non è stato definito in maniera univoca: secondo dati della Ragioneria generale dello Stato, gli "esodati" sono 314.000, ma secondo le stime dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e le dichiarazioni in varie circostanze rilasciate dall'ex ministro Fornero, le stime per difetto arrivano a circa 400.000 lavoratori e lavoratrici.

Le diverse misure di salvaguardia adottate hanno finora riguardato circa 170.000 lavoratori.

La **prima salvaguardia** prevista dal Decreto "Salva-Italia" ha riguardato 65.000 lavoratori ed hanno trovato effettiva attuazione con il Decreto Ministeriale 1° giugno 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 2012).

La **seconda salvaguardia** è stata prevista dal Decreto legge n. 95/2012 ("Spending review") per altri 55.000 lavoratori: il relativo Decreto Ministeriale attuativo è stato emanato l'8 ottobre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 17 del 21 gennaio 2013).

Una **terza salvaguardia** è stata inserita nella 'Legge di Stabilità' per il 2013 e ha riguardato 10.130 lavoratori. Il decreto attuativo, definito d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato firmato il 22 aprile 2013.

La **quarta salvaguardia**, che ha interessato 6.500 persone, è stata introdotta con

il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 124/2013. Successivamente il decreto legge 101/2013, ha disposto un ulteriore contingente di 2.500 lavoratori, familiari di disabili che abbiano assistito il disabile nel 2011.

La **quinta salvaguardia** è stata introdotta dalla Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ampliando ulteriormente la platea di coloro che potranno accedere alla pensione in base ai requisiti pensionistici in vigore prima della riforma. In particolare, la nuova norma prevede la salvaguardia per 23.000 persone, di cui un contingente di 6.000 proscrittori volontari, già previsto dal disegno di legge inizialmente presentato dal Governo, cui si aggiungono altri 17.000 lavoratori.

La **sesta salvaguardia** parte dalle diverse proposte di legge e il successivo testo unificato approvato dalla Commissione Lavoro (A.C. 224 (FEDRIGA e CAPARINI), A.C. 387 (MURER ed altri), A.C. 727 (DAMIANO ed altri), A.C. 946 (POLVERINI), A.C. 1014 (FEDRIGA ed altri), A.C. 1045 (DI SALVO ed altri), A.C. 1336 (AIRAUDO ed altri)).

La Commissione Lavoro ha avviato mesi fa un proficuo confronto tra le forze politiche ed è riuscita, partendo dalle diverse proposte di legge depositate dai diversi gruppi sul tema, a definire un testo unitario che si poneva l'obiettivo di risolvere definitivamente e in maniera organica i tanti errori e le tante incongruenze che hanno creato il cosiddetto fenomeno degli "esodati" e che le prime cinque salvaguardie non avevano risolto.

Anche questa proposta però, secondo i calcoli della Ragioneria Generale dello Stato e dell'INPS, comportava oneri finanziari insostenibili, e alla luce di queste criticità è intervenuto il Governo che, con un emendamento presentato in Commissione e sostitutivo della proposta del testo unitario, ha disposto il sesto intervento di salvaguardia per la categoria degli "esodati". In sostanza, grazie a questo emendamento altre 32.100 persone potranno andare in pensione sulla base dei requisiti precedenti la riforma Fornero e ne beneficeranno coloro che sono stati previsti nelle prime cinque salvaguardie anche se avevano un contratto a tempo determinato (novità) e che matureranno i requisiti precedenti alla Fornero entro il 6 gennaio 2016 (e non più entro il 6 gennaio 2015, come prevedevano le precedenti salvaguardie). Questo "anno in più", e l'estensione della tutela anche ai lavoratori a tempo determinato, allargherà la platea, portando a 170.000 il totale dei salvaguardati dal 2012 a oggi.

Si tratta di un intervento che costituisce un passo avanti e il cui finanziamento è reso possibile sia grazie alle economie conseguite a seguito delle minori domande di pensionamento che si sono registrate rispetto alle stime della seconda e della quarta misura di salvaguardia (20.000 domande in meno per la seconda salvaguardia e 4.000 in meno per la quarta, per un totale di 24.000), sia grazie alla quota del Fondo occupazione stanziata dal Ministero del lavoro.

Il costo complessivo per questo ulteriore provvedimento è stimato in 2.037 milioni di euro nel periodo 2014-2022. Il ministro Poletti, illustrando la sua proposta, ha comunque annunciato l'intenzione del Governo di predisporre, in occasione delle

legge di stabilità, una misura strutturale che superi il problema e che esca dalla logica delle salvaguardie parziali.

Il PD, tutte le forze parlamentari e lo stesso Governo hanno inoltre sottolineato come, oltre alle situazioni relative ai lavoratori propriamente da considerare "esodati", sussistano ulteriori aree di intervento, relative a disposizioni comunemente indicate come "errori" della riforma pensionistica del dicembre 2011, quali quelli relativi al personale della scuola (quota.96) o i macchinisti ferroviari.

Avremmo preferito la nostra proposta perché più completa e che avrebbe permesso di superare le contraddizioni tra le varie salvaguardie. Il Ministro si è impegnato per la ricerca di una soluzione strutturale. Anche per noi la situazione non è ancora risolta. Siamo convinti che serva la possibilità di uscita flessibile verso il pensionamento e che la mancanza di gradualità della manovra Fornero abbia bisogno di correttivi, in particolare l'innalzamento dell'età per la pensione delle donne e il comma 7 dell'art 24 che prevede che qualora la misura della pensione non superi di una volta e mezzo l'assegno sociale si vada in pensione a 70 anni è assolutamente inaccettabile.

Tabella 1. Et  pensionabile e di prepensionamento nell'UE

	Et� pensionabile - uomini				Et� pensionabile - donne				Et� di prepensionamento - uomini				Et� di prepensionamento - donne			
	2010	2020	2030	2060	2010	2020	2030	2060	2010	2020	2030	2060	2010	2020	2030	2060
BE	65	65	65	65	65	65	65	65	60	62	62	62	60	62	62	62
BG	63	65	65	65	63	63	63	63	63	65	65	65	60	63	63	63
CZ	62a 2m	63a 8m	65a	69a 4m	61a 8m	64a 8m	69a 4m	64a 4 m	60	60	60	64a 4 m	55a 8m	58a 8m	60	64a 4 m
DK	65	66	68	72,5	66	68	72,5	69,5	60	63	65	69,5	60	63	65	69,5
DE	65	65a 9m	67	67	65a 9m	67	67	63	63	63	63	63	60	63	63	63
EE	63	63a 9 m	65	65	63a 9 m	65	65	62	60	60a 9m	62	62	58	60a 9m	62	62
IE	66	66	67	69	66	67	69	65	65	65	65	65	65	65	65	65
EL	65	67	68,8	71,4	60	67	68,8	66,4	60	62	63,8	66,4	55	62	63,8	66,4
ES	65	65,8	67	67	65	65,8	67	63	61	63	63	63	61	63	63	63
FR	60-65	62-67	62-67	62-67	60-65	62-67	62-67	62-67	60	62	62	62	60	62	62	62
HR	65	65	65	65	60	62a 6 m	65	65	60	60	60	62	55	57a 6m	60	62
IT	65a 4 m	66a 11m	67a 9m	70a 3m	60a 4 m	66a 11m	67a 9m	67a 3 m	-	63a 11 m	64a 9 m	67a 3 m	-	63a 11 m	64a 9 m	67a 3 m
CY	65	65	66	69	65	66	69	63	63	63	63	63	63	63	63	63
LV	62	63a 9 m	65	65	62	63a 9 m	65	63	60	61a 6 m	63	63	60	61a 6 m	63	63
LT	62,5	64	65	65	60	63	65	60	57,5	59	60	60	55	58	60	60
LU	65	65	65	65	65	65	65	57	57	57	57	57	57	57	57	57
HU	62	65	65	65	62	65	65	65	60	65	65	65	59	65	65	65
MT	61	63	65	65	60	63	65	61	61	61	61	61	60	61	61	61
NL	65	66a 3 m	67a 9m	69a 9 m	65	66a 3 m	69a 9 m	69a 9 m	65	66a 3 m	67a 9m	69a 9 m	65	66a 3 m	67a 9m	69a 9 m
AT	65	65	65	65	60	63,5	65	62	62	62	62	62	60	60	62	62
PL	65	67	67	67	60	62	64,8	67	-	65	65	65	55	62	62	62
PT	65	66	66	66	65	66	66	66	55	55	55	55	55	55	55	55
RO	64	65	65	65	59	61	63	63	59	60	60	60	54	56	58	58
SI	63	65	65	65	61	65	65	65	58	60	60	60	56a 8m	60	60	60
SK	62	62,6	63,9	67,7	57,9	62,6	63,9	67,7	60	60,6	61,9	65,7	55,9	60,6	61,9	65,7
FI	63-68	63-68	63-68	63-68	63-68	63-68	63-68	63-68	62	62	62	62	62	62	62	62
SE	61-67	61-67	61-67	61-67	61-67	61-67	61-67	61-67	61	61	61	61	61	61	61	61
UK	65	66	66	68	60	66	68	68	65	66	66	68	60	66	66	68

	LEGGI DI SALVAGUARDIA				SOGGETTI salvaguardati (n.)	ONERI annuali (milioni di euro)										ONERI complessivi (milioni euro)	ONERI pro-capite (euro)				
	Nome	Decreto	Legge	pubblicazioni e in G.U.		determinazione delle risorse	Decreto attuativo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024
a	Salvataglia	DL 201 del 6/12/2011	L. 214 del 22/12/2011	27/12/2011	art.24 c.15	01/06/2012	240	630	1.040	1.220	1.030	610	300						5.070		
b	MilleProroghe	DL 216 del 29/12/2011	L. 14 del 24/2/2012	27/02/2012	art.6 c.2-septies	01/06/2012	5	5											10		
a+b (*)							65.000	245	1.040	1.220	1.030	610	300						5.080	78.154	
c	SpendingReview2	DL.95 del 6/7/2012	L.135 del 7/8/2012	14/08/2012		08/10/2012	55.000	190	590	1.050	1.180	840	255	35					4.140	75.273	
d	Stabilita2013		L.228 del 24/12/2012	29/12/2012	art.1 c.234	22/04/2013	10.130	64	134	135	107	46	30	28	10				554	54.689	
e					art.1 c.235	22/04/2013	36														
a+b+c+d					art.1 c.235	22/04/2013	130.130	309	1.765	2.377	2.256	1.480	583	45					9.774	75.110	
f	DecretoIMU	DL.102 del 31/8/2013	L.124 del 28/10/2013	29/10/2013	art.11 c.2		6.500	151	164	124	85	47	12						583	89.692	
a+b+c+d+f					art.11 c.3		136.630	309	1.110	1.929	2.501	2.341	1.527	595	45				10.357	75.803	
g					art.11-bis c.2		2.500	23	17	9	6	2							57	22.800	
a+b+c+d+f+g					art.11-bis c.4 lettera b)		139.130	309	1.133	1.946	2.510	2.347	1.529	595	45				10.414	74.851	
h	Stabilita2014 (1a lettura Camera)		DDL AC.1865 del 20/12/2013		art.126		6.000	49	62	51	31	23	23	8					247	41.167	
d+h					art.126 lettera a)		16.130	64	183	197	158	77	53	51	18				801	49.659	
					art.127-bis lettera a)		900	9	9	7	4	2	2	1					34	37.778	
					art.127-bis lettera b)		400	7	9	8	3	3	3	1					34	85.000	
					art.127-bis lettera c)		500	7	9	8	5	4	4	1					38	76.000	
					art.127-bis lettera d)		5.200	70	94	78	44	34	34	12					366	70.385	
					art.127-bis lettera e)		1.000	12	14	7	3	2	2						40	40.000	
					art.127-bis lettera f)		9.000	88	115	89	51	38	36	11					438	48.667	
i					art.127-quinquies		17.000	203	250	197	110	83	81	26					950	55.882	
+b+c+d+f+g+h+i					art.126 lettera b)		162.130	309	1.385	2.258	2.468	1.635	699	79					11.611	71.615	
					finanziamento fondo pluriennale																
							65.000	406	871	876	733	514	359	263	164	82	35	14	3	4.320	66.462

(*) nell'informatica del ministro Ferrero del 19-20/6/2012 è stata fornita un differente valutazione degli oneri annuali per i

Report Salvaguardie

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA
CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 2.7.2014**

OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA	NUMERO SOGGETTI SALVAGUARDATI	CERTIFICAZIONI *	PENSIONI LIQUIDATE**
1^ SALVAGUARDIA	65.000	64.312	36.991
2^ SALVAGUARDIA	55.000	16.521	4.948
3^ SALVAGUARDIA	16.130	7.151	4.018
4^ SALVAGUARDIA***	9.000	1.919	586
5^ SALVAGUARDIA	17.000	∅	∅
TOTALE	162.130	89.903	46.543

*Le certificazioni riguardano soggetti con decorrenza della pensione dal 2013 in poi.
 **Trattasi delle pensioni con decorrenza fino al gennaio 2014. Il numero è quindi destinato ad incrementarsi, nel corso dei mesi, in relazione al raggiungimento della data di accesso al pensionamento da parte dei beneficiari.
 ***Il contingente comprende i n. 2.500 lavoratori di cui all' articolo 11 bis della legge n. 124 del 2013 (permessi e congedi per gravi motivi), che ha in tali termini esteso la platea dei beneficiari della prima salvaguardia.

SITUAZIONE AL 2 LUGLIO 2014

1^ SALVAGUARDIA (c.d. salvaguardia 65.000). ARTICOLO 24, COMMI 14 E 15, DELLA LEGGE N. 214 DEL 2011 E D.I. 1 GIUGNO 2012

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	PLATEA PREVISTA	CERTIFICAZIONI INVIATE
a) Lavoratori in mobilità ordinaria	25.590	28.602*
b) Lavoratori in mobilità lunga	3.460	3.218
c) Titolari di prestazione straordinaria	17.710	17.710
d) Prosecuratori volontari	10.250	9.114
e) Lavoratori pubblici esonerati dal servizio	950	1.252*
f) Lavoratori in congedo per assistenza figli disabili	150	98
g) Lavoratori cessati accordi ind.li e coll.vi	6890	4.318
TOTALE	65.000	64.312
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		36.991

* Il superamento del contingente previsto nel decreto per questa categoria è stato possibile per la disponibilità di posti nelle altre categorie e comunque nel rispetto del limite dei 65mila beneficiari.

ARTICOLO 22, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 135/2012 E DECRETO INTERMINISTERIALE 8 OTTOBRE 2012		
TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	PLATEA PREVISTA	CERTIFICAZIONI INVIATE
a) Lavoratori in mobilità	40.000	6.653
b) Fondi solidarietà	1.600	1.197
c) Prosecuratori volontari	7.400	6.043
d) Lavoratori cessati	6.000	2.628
TOTALE	55.000	16.521
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		4.948

3^ SALVAGUARDIA (c.d. salvaguardia 10.130). ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA LEGGE N. 228 del 2012 E D.I. 22 APRILE 2012

ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA LEGGE N. 228/2012 E DECRETO INTERMINISTERIALE 22 APRILE 2012		
TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	PLATEA PREVISTA	CERTIFICAZIONI INVIATE
a) Lavoratori in mobilità ordinaria	2.560	2.109
b) Prosecuratori volontari	1.590+6.000*	3.583
c) Cessati per accordi	5.130	1.366
d) Versamenti volontari in mobilità	850	93
TOTALE	16.130	7.151
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		4.018

*L'art. 1, comma 191, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), ha incrementato di 6.000 unità il contingente numerico dei prosecuratori volontari da salvaguardare previsto dal decreto interministeriale del 22 aprile 2012.

4^ SALVAGUARDIA. ART. 11 e 11-bis DEL D. L. N. 102 del 2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124 DEL 2013.

ARTICOLI 11 E 11-BIS DEL D. L. N. 102 del 2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124 DEL 2013		
TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	PLATEA PREVISTA	CERTIFICAZIONI RILASCIATE
Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto	6.500	916
Lavoratori in permesso o in congedo	2.500	1003
TOTALE	9.000	1.919
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		586

Rivalutazione del montante contributivo

A norme vigenti il montante individuale contributivo viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno su base composta, ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall'Istat, cioè in base alla crescita della ricchezza nazionale. La rivalutazione del montante contributivo ha luogo mediante un'apposita tabella predisposta dall'INPS per le pensioni calcolate con il sistema contributivo.

Ad esempio, nel 2008, il montante contributivo è stato rivalutato di circa l'uno per cento, mentre nel 2012 è stato lo 0,011344% !! Dalla rivalutazione è esclusa la contribuzione dello stesso anno solare, pertanto, per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 2013 è utilizzato il suddetto coefficiente. Inoltre, al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2012 e quella versata nel 2013, anteriore alla decorrenza della pensione. L'Inps, con il messaggio n. 3936 del 5 marzo 2013, comunica che 1.000 euro di contribuzione accantonata nell'anno 2011, utile per il nuovo calcolo della pensione con il sistema contributivo, nel 2013 valgono 1.011 euro !!! si giunge a tale conclusione in base alla variazione media del Pil nominale verificatasi nell'ultimo quinquennio.

Le antiche sicurezze, devono essere recuperate, va data certezza ad ogni lavoratore e lavoratrice: deve pensare di poter godere di una pensione pari al 60 per cento del reddito da lavoro, così come indicato dalla legge 247/2007. La crisi attuale ha reso evidente la necessità di pensare a misure che compensino o ridisegnino la soppressione dell'integrazione al trattamento minimo, per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo, nonché la rigidità con la quale è stata prevista, nella legge n. 335 del 1995, la rivalutazione della contribuzione ancorata al prodotto interno lordo (PIL). Non esiste, infatti, una forma di salvaguardia per quei periodi, come quello attuale, in cui il PIL è negativo e dunque vi è una penalizzazione della rivalutazione del montante contributivo. L'incertezza sulle future prestazioni pensionistiche interesserà a regime anche gli iscritti alle casse professionali, che scontano, anche a causa della crisi di questi ultimi anni, una costante e pericolosa riduzione delle entrate, non solo dovuta ad una riduzione degli attivi, ma anche per l'impossibilità per i professionisti più giovani, di produrre redditi adeguati su cui versare la percentuale di contribuzione prevista dai rispettivi statuti.

ODG Macchinisti

ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01865-A/106

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 142 del 20/12/2013

Firmatari

Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 20/12/2013

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
DAMIANO CESARE	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
BELLANOVA TERESA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
MADIA MARIA ANNA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
ALBANELLA LUISELLA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
BARUFFI DAVIDE	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
BOCCUZZI ANTONIO	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
CASELLATO FLORIANA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
FARAONE DAVIDE	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
FONTANA CINZIA MARIA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
GIACOBBE ANNA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
GREGORI MONICA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
GRIBAUDO CHIARA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
INCERTI ANTONELLA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
MAESTRI PATRIZIA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
MARTELLI GIOVANNA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
MICCOLI MARCO	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
PARIS VALENTINA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
PICCOLO GIORGIO	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
SIMONI ELISA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
ZAPPULLA GIUSEPPE	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
BIONDELLI FRANCA	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013
BASSO LORENZO	PARTITO DEMOCRATICO	20/12/2013

Stato iter:

CONCLUSO il 20/12/2013

Partecipanti allo svolgimento/discussione

INTERVENTO PARLAMENTARE	20/12/2013
DAMIANO CESARE	PARTITO DEMOCRATICO

DICHIARAZIONE GOVERNO	20/12/2013
FASSINA STEFANO	VICE MINISTRO ECONOMIA E FINANZE

PARERE GOVERNO	20/12/2013
FASSINA STEFANO	VICE MINISTRO ECONOMIA E FINANZE

Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/12/2013

DISCUSSIONE IL 20/12/2013, ACCOLTO IL 20/12/2013, PARERE GOVERNO IL 20/12/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/12/2013

CONCLUSO IL 20/12/2013

Ordine del Giorno 9/01865-A/106

presentato da

GNECCHI Marialuisa

testo di

Venerdì 20 dicembre 2013, seduta n. 142

La Camera,

premessi che:

con diversi atti di sindacato ispettivo, con ordini del giorno, si è posto più volte in evidenza, fin dall'approvazione della manovra Salva Italia, legge 214/2011, la necessità di correggere un palese errore formale presente nel comma 18 dell'articolo 24 della manovra Salva Italia, riguardante la previsione di armonizzare i requisiti minimi di accesso alla pensione, diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, per alcune categorie di lavoratori iscritti a particolari regimi pensionistici, fra i quali anche i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; il comma 18 dell'articolo 24 della legge 214/2011 recita testualmente:

«18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

appare evidente che non ha nessun senso affermare «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano...», l'articolo è composto da 31 commi, alcuni di questi non possono in nessun modo essere riferiti anche ai lavoratori iscritti al fondo speciale FS, inoltre l'ultimo periodo del comma inizia «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo...» quindi richiama la certificazione dei requisiti anche per questi lavoratori, se fosse corretto il richiamo all'intero articolo non occorrerebbe riconfermare un comma dell'articolo 24, quindi è evidente che si deve leggere che le disposizioni del comma 18 vanno applicate anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'Inps ai sensi dell'articolo 43 della legge 488/99, quindi anche questi lavoratori devono rientrare nei regolamenti di armonizzazione;

abbiamo motivo di ritenere, che fosse volontà precisa del legislatore inserire nel processo di armonizzazione previsto dal comma 18, i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, dovrebbe godere di una disciplina specifica in materia di accesso al trattamento pensionistico, impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi al fine di correggere l'errore formale presente nel comma 18 dell'articolo 24 della manovra Salva Italia per comprendere nel processo di armonizzazione i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9/1865-A/106. (Testo modificato nel corso della seduta). Gneccchi, Damiano, Bellanova, Madia, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

Gli altri numeri on-line

Disponibili su www.lavorowelfare.it

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Gennaio 2014 | Un decalogo per il Jobs Act |
| 2 | Febbraio 2014 | Cantiere Previdenza |
| 3 | Marzo 2014 | La CIG
<i>Cos'è, come funziona, chi la finanzia, come si può riformare</i> |
| 4 | Aprile 2014 | Il Decreto lavoro
<i>Opinioni a confronto</i> |
| 5 | Maggio 2014 | Il Decreto lavoro
<i>Il testo del Governo e le modifiche di Camera e Senato a confronto</i> |
| 6 | Maggio 2014 | L'intervento fiscale del governo sul lavoro |
| 7 | Giugno 2014 | Garanzia Giovani |
| 8 | Luglio 2014 | Pianeta Previdenza |

Aggiornato al 22/07/2014
Coordinamento editoriale: Luciana Dalu e Giorgia D'Errico
Progetto grafico: Mattia Gabriele

Appuntamenti

A Luglio, a Velletri si e' tenuta la scuola di politica



SUMMER SCHOOL
**GIOVANI,
FORMAZIONE
E LAVORO**

18-20 Luglio 2014
CENTRO ECUMENE
Via Cigiolo, 14 - VELLETRI

Venerdì 18 luglio
Ore 19.00
Presentazione della Summer School:
Luciana Dalu, *Associazione Lavoro&Welfare*
Emilio Gabaglio, *Associazione XX maggio*
Elvira Migliaccio, *Centro Ecumene*

Sabato 19 luglio
Ore 9.00 - 10.30
La Garanzia giovani: una vera opportunità ?
Giorgia D'Errico, *Associazione Lavoro&Welfare giovani*
Monica Gregori, *Deputata della Commissione Lavoro*
Carlo Chiama, *Assessore al Lavoro Provincia di Torino*

Ore 10.30 - 12.00
Alternanza Scuola Lavoro
Esperienze a confronto
Giovanni Battafarano, *Associazione Lavoro&Welfare*
Francesco Mantovani, *Finmeccanica*
Mario Gorga, *Enel*
Chiara Gribaudo, *Deputata della Commissione Lavoro*
Teresa Bellanova, *Sottosegretario al Ministero del Lavoro*

Ore 12.00 - 13.00
Il Jobs Act di Obama:
un'opportunità anche per l'Europa
Vittorio Longhi, *Giornalista e collaboratore ILO*
Davide Baruffi, *Deputato della Commissione Lavoro*

Ore 15.00 - 16.30
Lavoro: generazioni a confronto
Ester Dini, *Censis*
Aldo Morrone, *Medico*
Teresa Vallebona, *Avvocato*
Valentina Paris, *Deputata della Commissione Lavoro*

Ore 17.00 - 18.30
Dialogo sul Lavoro e lo Sviluppo
Maurizio Martina, *Ministro dell'Agricoltura*
Cesare Damiano, *Presidente Commissione Lavoro*
modera Tommaso Labate

Ore 18.45 - 20.00
Lavorare per passione
Claudio Sardo intervista
Damiano Tommasi, *Presidente Associazione Calciatori*

Domenica 20 luglio
Ore 9.30-11.15
Lo statuto del Lavoro autonomo
Andrea Dilli, *Associazione XX maggio*
Alessia Rotta, *Deputata della Commissione Lavoro*
Emiliana Alessandrucchi, *COLAP*
Angelo Deiana, *ConfAssociazioni*

Ore 11.30
La domenica della Bibbia


Associazione
LAVORO&WELFARE


CENTRO ECUMENE


ASSOCIAZIONE
XX MAGGIO

LAVOROWELFARE@GMAIL.COM - WWW.LAVOROWELFARE.IT - WWW.CESAREDDAMIANO.ORG - WWW.TUTELAREILAVORI.IT

Lavoro&Welfare

Hai letto tutto?



Approfondimenti, analisi, opinioni.
Ogni mese.

On-line su www.lavorowelfare.it



Associazione
LAVORO&WELFARE